



COMUNE DI PADOVA

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE EX ART. 50 COMMA 5 D. LGS. 267/2000 – interdizione dell'accesso e dello stazionamento di persone nell'area dell'Isola Memmia di Prato della Valle ed obbligo di distanziamento interpersonale tra fumatori e divieto di fumo in aree pubbliche.

IL SINDACO

Viste le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (Covid19), emanate dal Ministero della Salute e dalla Regione del Veneto;

Visti i Decreti Legge, i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, le Ordinanze del Ministro della Salute e le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale del Veneto, disciplinanti l'attuazione di "misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", adottati nel periodo da febbraio a dicembre del 2020;

Richiamati:

- l'Ordinanza del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021;
- Il Decreto Legge del 14 gennaio 2021, n. 2;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021;
- L'ordinanza del Ministro della Salute del 14 febbraio 2021;
- Il Decreto Legge del 23 febbraio 2021 n. 15;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale VENETO n. 11 del 9 febbraio 2021 in materia di misure urgenti per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 che, al punto 5, in applicazione dell'art. 1, comma 5, del DPCM 14.1.2021, invita i Sindaci a disporre la chiusura al pubblico di strade o piazze nei centri urbani, allorquando valutino sussistente il rischio di assembramento, per tutta la giornata o in determinate fasce orarie, fatta salva la possibilità di accesso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private e al deflusso dagli stessi;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 12 marzo 2021;
- il Decreto Legge del 13 marzo 2021, n. 30;
- il Decreto Legge del 1 aprile, n. 44;

Considerato che si sono verificati episodi di assembramento riportati anche dalla stampa locale, che hanno avuto come protagonisti gruppi di numerosi ragazzi che si sono ritrovati nelle giornate di sabato e domenica pomeriggio nel centro cittadino - in particolare presso l'Isola Memmia di Prato della Valle - e che sono addivenuti ad alterchi e a comportamenti scorretti al limite della rissa;

Acquisito l'invito del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica del 25 febbraio u.s. ad adottare un provvedimento di limitazione della fruizione degli spazi nell'Isola Memmia, luogo di forte attrazione di persone anche in ragione dello svolgersi del tradizionale mercato del sabato, al fine di disincentivare comportamenti potenzialmente a rischio del diffondersi del virus Covid-19, in considerazione della attuale ripresa dei contagi;

Dato atto che tali fenomeni di aggregazione giovanile si verificano con le medesime modalità su tutto il territorio nazionale, come rilanciato dai maggiori mass media nazionali;

Richiamate:

- ⑩ le proprie Ordinanze n. 8/2021 e 10/2021 con le quali si è provveduto ad interdire l'accesso e lo stazionamento di persone nell'area dell'Isola Memmia di Prato della Valle nelle giornate di sabato e domenica 27 e 28 febbraio e 6 e 7 marzo u.s. dalle ore 14.00 alle ore 22.00 e dato atto dell'esito positivo delle misure adottate in relazione alle esigenze di prevenzione del possibile contagio del virus Covid 19;
- ⑩ la propria Ordinanza n.4/2021 con la quale, in considerazione del rischio di potenziale contagio del virus Covid 19 in situazioni di possibili assembramenti legati in particolare alla presenza di Istituti Scolastici e fermate del trasporto pubblico locale, si è disposto il divieto di fumo e l'obbligo di distanziamento di almeno tre metri in altre e differenti situazioni, in quanto i fumatori possono aumentare i rischi di diffusione del virus all'atto di fumare dovendo a tal fine rimuovere o abbassare il dispositivo di protezione individuale del tipo "mascherina" utilizzato;
- ⑩ la propria Ordinanza n. 12/2021 con la quale si è provveduto ad estendere integralmente le prescrizioni previste nelle Ordinanze n. 4/2021, 8/2021 e 10/2021 fino al 5 aprile 2021;

Dato atto del perdurare delle esigenze di tutela della salute pubblica che hanno determinato l'adozione delle Ordinanze sopra richiamate;

Visto l'art. 32 della Legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione di provvedimenti a tutela della salute pubblica;

Visto l'art. 50 comma 5 del Decreto legislativo n. 267/2000, Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, quale rappresentante della comunità locale;

Ritenuto che per la situazione in esame sussista il requisito di:

- contingibilità, in quanto la situazione non può essere efficacemente affrontata tramite l'adozione di strumenti giuridici ordinari che prevengano la possibile formazione di aggregazione di persone, anche estemporanea, in luoghi che per la loro destinazione ne favoriscono invece il verificarsi;
- urgenza, per il potenziale danno alla salute pubblica, che impone di adottare nell'immediatezza un provvedimento di natura cautelare;

Vista la Legge 7 agosto n. 241/1990, artt. 7, 21 bis, 21 ter e 21 quater;

Rilevato che si è proceduto ad effettuare un corretto bilanciamento tra l'interesse pubblico e privato, ritenendo nel caso di specie preminente l'interesse alla salute, garantito dall'art. 32 della Costituzione;

ORDINA

fino al giorno venerdì 30 aprile 2021 compreso:

- 1. di interdire l'accesso e lo stazionamento di persone nell'area dell'Isola Memmia di Prato della Valle nelle sole giornate di sabato e domenica, dalle ore 14.00 alle ore 22.00;**
- 2. su tutto il territorio comunale il divieto di fumare in corrispondenza e nei pressi delle fermate del trasporto pubblico locale e nelle aree prospicienti e prossime gli istituti scolastici di ogni ordine e grado;**
- 3. su tutto il territorio comunale l'obbligo del distanziamento interpersonale di almeno 3 metri, in via continuativa, tra il fumatore e ogni altra persona presente, fatti salvi plateatici e aree di somministrazione dei pubblici esercizi dove trova applicazione il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro;**
- 4. L'inottemperanza al divieto imposto dalla presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19.**

INCARICA

il Settore Lavori Pubblici – Servizio Manutenzioni di provvedere al posizionamento e alla rimozione di idonea transennatura e segnaletica presso gli accessi all'Isola Memmia;

AVVERTE

che ai sensi dell'art. 21 ter della L. 241/90, stante la necessità e l'urgenza, il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e produce i propri effetti dal momento della sua pubblicazione;

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione;

DISPONE

Che la presente ordinanza, immediatamente esecutiva sia comunicata:

- all'U.T.G. – Prefettura di Padova;
- alla Questura di Padova, al Comando Provinciale dei Carabinieri di Padova e al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Padova, al Comando di Polizia Locale per l'applicazione;
- all'Albo Pretorio.

IL SINDACO
Sergio Giordani